

Il Presidente della Repubblica

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 9 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2002, n. 112;

VISTO l'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, che prevede la possibilità di emanare uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 17 gennaio 2003;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del... ..,

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

{Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300}

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera a), dopo le parole: "gestione del debito pubblico", sono inserite le seguenti: "; alla valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato"; prima delle parole "alla gestione di partecipazioni" è soppressa la congiunzione "e"; in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "alla monetazione; alla prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;"

1.2) alla lettera b) sono premesse le seguenti parole: "previsione e verifica dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione e del fabbisogno del settore statale";, in fine, dopo la parola: "ordinamento", sono inserite le seguenti: ",ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarità amministrativa e contabile effettuati dagli Uffici centrali del bilancio costituiti presso i Ministeri e dalle Ragionerie provinciali dello Stato;"

1.3) alla lettera d) sono sopresse le parole: "patrimonio dello Stato,"

1.4) la lettera e) è sostituita dalla seguente lettera: "e) amministrazione generale, servizi indivisibili e comuni del Ministero, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; linee generali e coordinamento del personale del Ministero; affari generali ed attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno del Ministero; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali all'interno del Ministero; tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema informativo del personale del Ministero; tenuta dell'anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; servizi del tesoro, incluso il pagamento delle retribuzioni, ed acquisti centralizzati; coordinamento della comunicazione istituzionale del Ministero."

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: "l-bis. Le funzioni in materia di organizzazione, programmazione del fabbisogno, reclutamento, formazione e gestione del personale delle singole aree sono svolte nell'ambito delle stesse aree."

b) all'articolo 25:

1) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "La Scuola superiore dell'economia e delle finanze ed il Servizio consultivo ed ispettivo tributario operano alle dirette dipendenze del Ministro.";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente comma: "2. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, disciplinata ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto legislativo, svolge le funzioni statali in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, nonché in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso concernenti le accise sui tabacchi lavorati.";

c) le parole "comitato direttivo" negli articoli dal 60 al 73 sono sostituite dalle seguenti parole: "comitato di gestione";

d) all'articolo 60:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente comma: "2. Le deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere generale che regolano il funzionamento delle Agenzie sono trasmesse, per l'approvazione, al Ministero dell'economia e delle finanze. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei sessanta giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione è interrotto sino a che non pervengano gli elementi richiesti. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.";

2) al comma 3 dopo le parole: "sui risultati" sono inserite le seguenti parole: "e quanto previsto dal comma 2";

e) all'articolo 62:

1) al comma 1 dopo le parole: "di altre agenzie," sono aggiunte le seguenti parole: "amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,";

2) al comma 2, dopo le parole: "entrate erariali o locali", sono inserite le seguenti: ",entrate anche di natura extratributaria," ; dopo le parole: "con gli enti impositori", sono inserite le seguenti: " o con gli enti creditori";

f) all'articolo 63, comma 1, dopo le parole: "sui consumi," sono aggiunte le seguenti parole: " escluse quelle sui tabacchi lavorati,";

g) alla fine, del comma 1, dell'articolo 65, è aggiunto il seguente periodo: "All'agenzia è altresì attribuita la gestione dei beni confiscati.";

h) all'articolo 67:

1) al comma 1, lettera b) le parole: "un numero massimo di sei" sono sostituite dalla seguente parola: "quattro";

2) al comma 2 le parole: "cinque anni", sono sostituite dalle seguenti: "tre anni" ;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente comma: "Il comitato di gestione è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti sono scelti fra i dirigenti dei principali settori dell'agenzia.";

4) al secondo periodo del comma 4 la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente parola: "tre";

i) all'articolo 74, comma 4, le parole: "dell'articolo 58, comma 3, del presente decreto legislativo disciplina, in conformità con le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 4 disciplina".

Articolo 2

(Revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze e degli organismi collegiali)

1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede:

- a) alla riorganizzazione degli Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze, anche a seguito di quanto disposto dall'articolo 1 del presente decreto nonché dall'articolo 9 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
- b) al riordino e al potenziamento degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato in relazione alle più complesse ed onerose

funzioni derivanti dalla nuova articolazione strutturale dei Ministeri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni nonché all'esigenza di uniformare, unitamente all'ampliamento delle basi conoscitive, le attività di previsione, gestione, controllo e monito raggio dei flussi di finanza pubblica, tenuto conto delle disposizioni recate dal decreto legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, della legge 31 dicembre 2002, n. 246 e della riforma del Titolo V della Costituzione;

c) al riassetto ed alla razionalizzazione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione istituiti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da rendere operanti, ove ne sussista l'effettiva esigenza, presso ciascun Dipartimento, assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa, anche attraverso la trasformazione di funzioni dirigenziali in rapporti di lavoro o di consulenza.

Art. 3 -(Disposizioni transitorie e finali)

1. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica ed in attesa dei provvedimenti di revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 1, comma 8 del Decreto Legge 6 settembre 2002, n.194, convertito, con modificazioni, della legge 31 dicembre 2002, n. 246:

a) il Ministro dell'economia e delle finanze può procedere al conferimento di incarichi di consulenza, anche a soggetti di comprovata professionalità estranei all'amministrazione, su materie di competenza dei Dipartimenti, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario, da individuare con decreto ministeriale;

b) gli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, si configurano come uffici di livello dirigenziale generale. Sono contestualmente soppressi gli Uffici centrali del bilancio costituiti sulla base del precedente ordinamento, gli Uffici centrali di ragioneria presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e presso l'Istituto Superiore di Sanità e l'Istituto Superiore per la previdenza e la sicurezza sul lavoro le cui competenze sono trasferite, rispettivamente, all'Ufficio centrale del Bilancio presso il Ministero degli Affari Esteri ed all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute, nonché l'Ufficio di Ragioneria presso il Magistrato per il Po, le cui funzioni residue sono esercitate dalla Ragioneria provinciale dello Stato di Parma. All'attribuzione dei relativi incarichi di funzione dirigenziale di livello generale si può provvedere, limitatamente alla fase di prima attuazione delle presenti disposizioni, anche in deroga ai limiti percentuali stabiliti per i dirigenti di seconda fascia, dall'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. In sede di prima applicazione dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto legislativo, ferma restando l'applicabilità ai direttori delle agenzie fiscali dell'articolo 6, comma 2, della legge 24 luglio 2002, n. 145, il termine di durata triennale dell'incarico dei direttori e dei collegi dei revisori dei conti delle agenzie decorre dalla data in cui le agenzie sono state rese operative. I comitati direttivi delle agenzie fiscali continuano ad operare sino alla costituzione dei comitati di gestione, da effettuare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a